

**REGOLAMENTO (CEE) N. 234/71 DEL CONSIGLIO
del 1° febbraio 1971**

**che sopprime taluni prodotti compresi nell'allegato al regolamento (CEE) n. 2603/69
relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le esportazioni di alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/69 sono state liberalizzate dallo Stato membro o dagli Stati membri che fino allora avevano mantenuto restrizioni quantitative; che per la Comunità

è pertanto possibile applicare il principio della libertà d'esportazione per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti che figurano in allegato al presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):
B	— Bambù; canne e simili
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:
ex B	— Laminarie, lichene, carrageen, alghe, gelidium
ex 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:
	— Fecce di vino contenenti, in peso, meno del 6% di vino; tartario greggio
41.09	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)